









Segreterie Provinciali Padova

FLC CGIL - 35 129 PADOVA - Via Longhin 117 - ☎ 049 8944223 Telefax 049 8944226 - padova@flcgil.it

CISL SCUOLA - 35 137 PADOVA - Via del Carmine 3 - ☎ 049 8220611 Telefax 049 8220694 - cislscuola_padova@cisl.it

UIL SCUOLA - 35131 PADOVA - Piazza De Gasperi 32 - ☎ 049 655266 Telefax 049 655298 - padova@uilscuola.it

SNALS CONF.S.A.L.- 35125 PADOVA - Via Valgimigli 8 - ☎ 049 687635 Telefax 049 8803817 info@snalspadova.it

FGU GILDA degli Insegnanti - 35 126 PADOVA - Via Paruta 46 - ☎ 049 8024737 Telefax 049 8037583 info@gildapadova.it

Padova, 21/09/2015

- Ai Dirigenti Scolastici Istituti Provincia di Padova -sede-
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- Ufficio Scolastico Territoriale Padova

Oggetto: orario di lavoro collaboratori scolastici – articolazione orario di servizio

Egregio Dirigente,

attese le segnalazioni pervenute, pare opportuno alle scriventi Organizzazioni Sindacali riaffermare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola 2006-2009 in materia di orario di lavoro del personale Collaboratore Scolastico.

L'art.51 del C.C.N.L. dispone che l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola e consiste, di norma, in 6 ore continuative antimeridiane per un totale di 36 ore settimanali, etc.

Ne discende che l'orario di lavoro del personale collaboratore scolastico nelle singole istituzioni scolastiche:

• è continuativo e non può essere "spezzato";

si evidenzia che fra i diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro non c'è quello che comunemente viene definito orario spezzato (ad esempio tre ore la mattina e tre ore nel pomeriggio dopo una pausa più o meno lunga) e quindi tale tipologia è assolutamente fuori dal vigente CCNL

• non può essere inferiore alle 6 ore giornaliere;

l'orario di lavoro ordinario è pari a n. 36 ore settimanali e la durata minima dell'orario giornaliero di lavoro continuativo è di 6 ore (ad esempio non è previsto che il personale destinatario di un contratto settimanale di 6 ore sia costretto a spalmare tale orario su più giorni di servizio : tipo (2+2+2)

• prestazione servizio su più plessi scolastici;

ogni lavoratore ha diritto ad essere <u>assegnato ad una singola sede di servizio</u>; qualora, in casi del tutto eccezionali dipendenti da TEMPORANEE EMERGENZE, si rendesse necessaria l'utilizzazione in più plessi, essa deve essere comunque regolata dal Contratto d'Istituto, sulla base della disponibilità individuale e – comunque – **mai nella stessa giornata (cosiddetto scavalco in più plessi).**

• turnazione orario di lavoro:

la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario del servizio scolastico settimanale. Tra i criteri che dovrebbero essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni richiamiamo l'attenzione al rispetto di una equa distribuzione fra tutti i lavoratori dei carichi di lavoro in particolare per quanto riguarda le attività di accoglienza e sorveglianza e di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, fatto salvo quanto previsto dall'art.53 del CCNL per i dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi.

• resta ferma la personale disponibilità del lavoratore ad effettuare ore straordinarie, ricordando inoltre che il CCNL settore scuola, non prevede alcun istituto della reperibilità.

Alla luce di quanto sopra si invita la S.V. di fare in modo che l'orario del personale ATA sia gestito nel rispetto del quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.

Distinti saluti,

| flc CGIL | CISL Scuola | UIL Scuola | SNALS Confsal | FGU – Gilda |
|----------|-------------|------------|----------------------|-------------|
| Antonio | Manuela | Loris | Rocco | Renata |
| Pantano | Mazzucato | Bortolazzi | Italiano | Mosca |

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/5/70